

supponendosi per tale la mancanza di uno dei requisiti necessari all'atto dell'elezione, per cui devono esistere dei requisiti oggettivi e soggettivi, che la legge individua, la cui assenza determina causa di ineleggibilità. I requisiti sono quelli dei diritti elettorali o dell'età o altri che effettivamente la legge ha individuato. Con quale spirito — costante da parte di tutte le leggi che hanno regolato la materia — sono stati individuati? Con lo spirito di individuare quelle ragioni, quelle funzioni, quei ruoli, quelle professioni che, detenute all'atto della candidatura, potessero rappresentare un ingiusto vantaggio del candidato detentore di quelle funzioni, di quei ruoli, di quelle professioni, rispetto ad altri candidati. Questa è stata la *ratio* costante di applicazione dell'articolo 65 della Costituzione rispetto alle cause di ineleggibilità.

Non sfugge a questa *ratio* la citata legge n. 513, perché è vero che essa fa riferimento alla decadenza, ma è stata inserita nel nostro ordinamento ed è, a mio giudizio, coerente con esso, perché introduce un elemento che è presente all'atto della candidatura e che indubbiamente può influenzare nel senso della disparità della competizione elettorale. Se vi è un limite di 100 milioni come spesa elettorale, per tutti i candidati e si accerta successivamente, anche da parte di un altro organismo, che quel limite è stato superato in maniera rilevante (ad esempio sono stati spesi 500 o 800 milioni o un miliardo di lire), poiché quello era un requisito precedente alla candidatura e l'aver superato quel limite ha determinato un ingiusto vantaggio a favore di uno dei due candidati, è giusto che possa intervenire una ragione che viene equiparata alle cause di ineleggibilità.

Così non è, colleghi, e così mi pare non possa essere per un evento anche molto grave per il quale occorre trovare la sanzione. Parlo della successiva presentazione (successiva alle elezioni: uno, due o tre anni dopo) o della mancata presentazione della dichiarazione patrimoniale o della dichiarazione palesemente infedele. Un atto questo, ripeto, gravissimo e censurabile da parte dei parlamentari ma che

non è in alcun modo equiparabile ad una delle cause di ineleggibilità. Queste ultime infatti « riconoscono » oggettivamente e soggettivamente requisiti che devono essere presenti all'atto della candidatura; possono essere cause di ineleggibilità solo quelle che alterano il confronto elettorale e che creano disparità.

Presidente Meloni, ho la sensazione che era possibile e che forse lo è ancora trovare delle efficaci ed importanti sanzioni alla mancata presentazione della dichiarazione patrimoniale o alla dichiarazione palesemente infedele, rimettendo l'individuazione di queste sanzioni al regolamento o all'Ufficio di Presidenza della Camera. Potrebbero essere sanzioni in ordine alla pubblicità o anche sanzioni più elevate, che rientrano nella competenza dell'Ufficio di Presidenza (l'esclusione, ad esempio, da un certo numero di sedute o sanzioni pecuniarie).

Ciò che la Commissione ha inteso fare è proprio quello che a mio giudizio non può essere fatto. Tra tutte queste ipotesi di sanzioni la Commissione ha scelto l'ineleggibilità sopravvenuta (in ordine alla quale farò poi altre considerazioni) perché vuole fare quell'unica cosa che non è possibile fare in termini di regolamento, di Ufficio di Presidenza, e che a mio avviso non è compatibile con l'ordinamento, ossia la decadenza.

Presidente, a questo punto credo che all'Assemblea restino diverse strade. Vi è innanzitutto l'emendamento Garra 14.1, soppressivo del comma 1, che potrebbe intendersi riferito al nuovo testo e quindi diventare un subemendamento all'emendamento 14.6 della Commissione. Questa, diciamo così, è una strada radicale, che elimina questa ipotesi di ineleggibilità sopravvenuta che, tra l'altro, confligge anche con la costante dottrina parlamentare. Cosa accade (non quando dopo l'elezione si scopre che veniva meno, precedentemente all'elezione, uno dei requisiti), quando successivamente all'elezione si scopre che era venuto meno in quel momento uno dei requisiti, ovvero quando, successivamente all'elezione, il deputato ricopre un incarico che, se ri-

coperto originariamente, sarebbe stato motivo di ineleggibilità? L'ineleggibilità sopravvenuta, per costante giurisprudenza parlamentare, la si equipara, in quel caso, all'incompatibilità; ossia si dà al deputato di rimediare, di optare. Anche volendo impropriamente collocare questa fattispecie nell'ambito della equiparazione con le cause di ineleggibilità sopravvenuta (il che non è in alcun modo possibile) bisognava allora collocarla all'interno delle incompatibilità per cui è previsto per il deputato interessato o di ripresentare — in questo caso — la corretta dichiarazione patrimoniale o di presentarla del tutto, qualora non l'abbia fatto prima.

Qui si vuole invece « istituire » una interpretazione delle cause di ineleggibilità sopravvenute che non è nemmeno coerente con quella che è l'attuale e reale disciplina dei casi di ineleggibilità sopravvenute che vengono equiparate alle incompatibilità.

Non vorrei che il vero risultato che la Commissione rischia di conseguire sia la soppressione e quindi l'assenza di una sanzione per chi vuole restare ad un principio che capisco possa essere anche emblematico da rappresentare all'Assemblea e all'opinione pubblica ma che ripeto non è corrispondente al nostro ordinamento (e ci dovremmo tener tutti a mantenere questa rispondenza delle leggi che approviamo con i principi fondamentali del nostro ordinamento), mentre sarebbe possibile introdurre delle sanzioni che, lo ripeto, possono essere ugualmente efficaci, ugualmente sanzionatorie nei confronti di un rappresentante del popolo pur rientrando nei canoni generali del nostro ordinamento e dello Stato di diritto.

Per tali ragioni invito la Commissione a rivedere il suo emendamento 14.6, altrimenti dovremo valutare l'ipotesi di votare l'emendamento Garra 14.1 come subemendamento soppressivo del comma 1.

PRESIDENTE. Onorevole Vito, a nome del gruppo di forza Italia, intende sottoscrivere l'emendamento in questione?

ELIO VITO. Sì, Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Vito, pertanto l'emendamento Garra 14.1, che ella ha sottoscritto, si intende riferito all'emendamento 14.6 della Commissione e diviene il subemendamento Garra 0.14.6.1, (*vedi l'Allegato A - A.C. 244 sezione 1*).

Passiamo dunque alla votazione del subemendamento Garra 0.14.6.1.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Boccia.

Onorevole Boccia, il suo gruppo avrebbe terminato il tempo a disposizione, ma per consentirle di parlare le permetto di utilizzare il tempo destinato agli interventi a titolo personale.

Ha facoltà di parlare.

ANTONIO BOCCIA. Signor Presidente, credo che la Commissione possa ancora salvare il testo del suo emendamento 14.6, apportando delle correzioni minime.

L'avverbio « palesemente » contenuto nel primo comma tende a chiarire che non si deve trattare di un errore materiale o di una distrazione, essendo chiaro che un membro del Parlamento non può essere dichiarato decaduto perché, per distrazione, ha reso una dichiarazione infedele. Ebbene, se si sostituisce l'avverbio « palesemente » con « dolosamente » o con un altro termine che chiarisca tale concetto, oppure se si accoglie l'osservazione dell'onorevole Vito che propone di invitare il soggetto interessato a correggere la sua dichiarazione, credo si possa risolvere la questione. Quindi, propongo di sostituire l'avverbio « palesemente » con « dolosamente », per indicare che c'è la volontà di dichiarare il falso, oppure suggerisco di dare al parlamentare la possibilità di correggere una sua dichiarazione che eventualmente risultasse non corretta.

Per quanto riguarda la causa di ineleggibilità sopravvenuta, vorrei fosse chiaro ai colleghi che stiamo parlando di una circostanza in cui il collega o non presenta la dichiarazione o la presenta infedele con dolo. In questo caso la

sanzione deve essere gravissima. Capisco che l'onorevole Vito sollevi delle eccezioni dal punto di vista del diritto, ma noi dobbiamo in ogni caso trovare una sanzione molto forte. Se eliminiamo la causa di ineleggibilità sopravvenuta, perché condivido le osservazioni che sono state avanzate, senza rinviare ad alcun regolamento né lasciare spazio ad alcuna discrezionalità nemmeno da parte dell'Ufficio di Presidenza della Camera, ma prevedendo nella legge la sanzione, possiamo stabilire che la sanzione consista nella sospensione dell'indennità; a me pare che questa sia una sanzione molto grave.

Si potrebbe quindi dire che tali violazioni costituiscono causa di sospensione dell'indennità. Ciò potrebbe essere stabilito senza neanche rinviare ad una delibera della Camera, perché un membro del Parlamento deve sapere che, nel caso in cui non presenta la dichiarazione o ne presenta una che non è fedele, è prevista la sospensione dell'indennità, senza fare troppe discussioni.

Devo dire al rappresentante del Governo che sul comma 2 mi sarei aspettato un atteggiamento rigoroso. Infatti, mi sembra un po' labile prevedere la semplice comunicazione al Parlamento per quanto attiene ad una violazione fosse posta in essere dal Presidente del Consiglio dei ministri. Bisogna invece prevedere che tale comunicazione ha valore di mozione di sfiducia, perché un Presidente del Consiglio che non presenta la dichiarazione o presenta dichiarazioni infedeli deve essere mandato a casa. Quindi, così come un qualsiasi deputato deve ricevere una sanzione molto forte, una semplice comunicazione non può rappresentare la sanzione prevista per il Presidente del Consiglio; occorre la conseguente previsione che tale comunicazione ha valore di mozione di sfiducia.

Come ho già avuto modo di dire al presidente della Commissione, al comma 3 ci deve essere un errore materiale, che segnalo anche al Presidente della Camera. Infatti, dopo la parola « delibera » è sfuggito qualcosa. Che cosa si delibera? Non si può non specificare che cosa si deli-

bera; mi sembra proprio un errore materiale. Pertanto propongo in questa sede, ma credo fosse questo il senso della norma, che si deliberi la revoca dell'incarico. Quindi, il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, delibera la revoca dall'incarico; altrimenti non si capisce che cosa si deliberi.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Miraglia Del Giudice. Ne ha facoltà.

NICOLA MIRAGLIA DEL GIUDICE. Signor Presidente, l'articolo 14 sicuramente desta non poche perplessità, innanzi tutto per quanto ha ricordato poc'anzi il collega Boccia, e cioè per la presentazione delle dichiarazioni dolosamente infedeli. Infatti sarebbe quanto mai difficile, con una valutazione circa la sussistenza dell'elemento doloso o colposo nella presentazione delle dichiarazioni, individuare l'elemento psicologico.

Il problema però non riguarda solo il dolo, perché una dichiarazione palesemente infedele sottintende necessariamente l'elemento psicologico doloso, ma sulle conseguenze di questa presentazione non condivido l'orientamento della Commissione. Le cause di ineleggibilità, come ha sostenuto anche il collega Vito, presidente della Giunta delle elezioni, riguardano essenzialmente, tenuto conto dell'articolo della Costituzione che le disciplina, cause presenti al momento della elezione alla Camera dei deputati o al Senato della Repubblica, cause cioè che riguardano la possibilità che un candidato, per determinate sue pregresse attività, possa avere un trattamento di favore rispetto ad altro candidato del medesimo collegio elettorale.

Ipotesi di ineleggibilità assoluta sono previste in astratto ma non in concreto e non sono d'accordo con il collega Vito quando parla di incompatibilità. Quella indicata non è una causa di incompatibilità e non si può optare per presentare una dichiarazione fedele e mantenere la carica di deputato, perché si tratterebbe

di una situazione che suscita perplessità. Dovremmo dunque incidere sulla sanzione della omessa presentazione della dichiarazione dei redditi o della dichiarazione palesemente infedele.

Fermo restando che non è possibile parlare di cause di ineleggibilità, perché esse attengono al momento della elezione, o di incompatibilità, perché non ricade neppure in questa fattispecie, ritengo che sia possibile prevedere una sanzione pecuniaria molto elevata e la pubblicazione sui maggiori quotidiani del comportamento deontologicamente non corretto posto in essere dal deputato. Dobbiamo fermarci a questo perché per parlare di cause di ineleggibilità forse si dovrebbe pensare ad un accertamento posto in essere da una commissione di garanzia, cioè da persone estranee al Parlamento che potrebbero dichiarare ineleggibile un deputato solo per favorire determinate persone.

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Anedda. Ne ha facoltà.

**GIAN FRANCO ANEDDA.** Signor Presidente, come ebbi occasione di dire in sede di discussione generale, nutro qualche perplessità ed imbarazzo nel parlare di questo argomento perché, come dissi allora, il termine « corruzione » è una parola magica, nel senso che chiunque esprime riserve viene tacciato di voler favorire i corrotti o peggio, avendo l'aggravante di essere parlamentare e di parlare — così sembra — nel proprio interesse, di rimanere coinvolto nella corruzione parlamentare, ove vi fosse. Parlarne oggi suscita maggiore imbarazzo perché tutti abbiamo letto sui giornali le reazioni al libero voto espresso dalla Camera dei deputati, confondendo una prerogativa dello Stato con un anomalo privilegio che urterebbe contro l'uguaglianza dei cittadini. Tuttavia la gravità delle sanzioni e delle sviste della Commissione e del Comitato non può indurmi a tacere.

Mi associo alle parole del collega Parrelli circa la finzione regolamentare e

giuridica della ineleggibilità sopravvenuta, che è un termine usato soltanto per non poter utilizzare, accorgendosi dell'eccesso, il termine « decadenza ». Poiché la Costituzione fa riferimento, quanto alla legge ordinaria, soltanto alla ineleggibilità (non parliamo di incompatibilità perché sarebbe fuori luogo in questa sede), si è pensato di ricorrere a questa finzione della ineleggibilità (momento anteriore) che diventa sopravvenuta (momento posteriore): un vero e proprio mostro costituzionale, giuridico e regolamentare.

Questo basterebbe per dire che il riferimento alla ineleggibilità deve essere cancellato dal testo.

Ma vi è un qualcosa di più, sul quale richiamiamo l'attenzione dell'Assemblea (vi ha fatto riferimento poco fa il collega Miraglia Del Giudice).

Che cosa dice il testo dell'emendamento in esame? Esso così recita testualmente al comma 1: « (...) nonché la presentazione di dichiarazioni palesemente infedeli da parte dei membri del Parlamento (...) ». Nella sostanza il testo dell'emendamento 14.6 della Commissione stabilisce due corsie, una delle quali è quella dell'omissione della dichiarazione. Il deputato viene avvertito che ha omesso di presentarla; viene invitato ad ottemperare e dopo scatta il procedimento.

Per le « dichiarazioni palesemente infedeli », vi è una corsia sola, che è la seguente: accertato che la dichiarazione è infedele, scatterebbe — secondo il testo — la ineleggibilità a membro del Parlamento, senza che nemmeno il deputato sia — adoperiamo questo termine — « messo in mora » per correggere.

Ma la cosa più grave è che non ci si renda conto che una disposizione così drastica travolge e coinvolge l'omissione dolosa e l'omissione colposa. Se un deputato ha omesso di dichiarare, ad esempio, la sua autovettura di grossa cilindrata, si tratterebbe di un'omissione palese...

**PRESIDENTE.** Onorevole Romani, per cortesia, sta parlando alle sue spalle l'onorevole Anedda!

Proseguia pure, onorevole Anedda.

GIAN FRANCO ANEDDA. ... e per la grossa cilindrata, sarebbe un'omissione grave; per questa omissione del tutto colposa, cioè contro la volontà, dovrebbe scattare invece la sanzione della ineleggibilità con ciò che abbiamo detto!

Mi pare che la Commissione abbia tentato di far quadrare un cerchio che non può essere ridotto a quadrato, perché occorre rinunciare a stabilire che, per una qualunque dichiarazione di legge ordinaria o, peggio, per una manifestazione di volontà — che può essere politica — di un'Assemblea legislativa, un membro di questa decada dalla sua funzione, che è di investitura popolare ed elettorale. Questo è il nodo del problema!

Diciamo, allora: sanzioni, certo; sanzioni rigorose, certissimo; sanzioni dure, indubbiamente, ma non parliamo di decadenza!

Ma la gravità della distorsione del testo oggi proposto dalla Commissione è ancora più palese allorquando la stessa ha tentato di sanare le differenze tra un membro del Governo ed un rappresentante del Parlamento, non potendo la Commissione o la legge intervenire sulla composizione del Governo. Ed allora abbiamo che una dichiarazione colposamente infedele di un parlamentare provocherebbe non la graduazione della sanzione medesima, ma la ineleggibilità, *rectius*, la decadenza; mentre l'omissione altrettanto infedele di un membro del Governo, del Presidente del Consiglio, porterebbe a quel *flatus vocis*, che è una comunicazione dei Presidenti dell'Assemblea alle rispettive assemblee.

La conseguenza qual è? A fronte di una sanzione che travolge un mandato popolare, per un Presidente del Consiglio — una figura molto più alta ed investita di maggiori responsabilità — si prevede una semplice annunciazione verbale all'Assemblea.

Alla luce di tali considerazioni, occorre pertanto — così come è stato detto — che la Commissione e il Comitato dei nove rivedano il complesso di questa norma stabilendo — se credono — sanzioni e proponendo modifiche regolamentari che sono necessarie. Nel regolamento della

Camera, infatti, non vi è alcuna norma che consenta di intervenire con sanzioni in relazione a questo oggetto. E le Camere, le Assemblee vivono in funzione del loro regolamento. Quindi, in mancanza della norma, non vi può essere atto dispositivo. Da qui la necessità e l'invocezione alla Commissione di modificare l'emendamento. Da parte nostra, abbiamo formulato un subemendamento per salvare il salvabile. Occorre tuttavia che la Commissione si renda conto del terreno minato sul quale ha messo i piedi e rifletta con calma e senza fretta al fine di trovare una soluzione più accettabile (*Applausi dei deputati dei gruppi di alleanza nazionale e di forza Italia*).

VINCENZO FRAGALÀ. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Onorevole Fragalà, per il gruppo di alleanza nazionale ha appena preso la parola l'onorevole Anedda. Se vuole, però, può utilizzare il tempo a titolo personale.

VINCENZO FRAGALÀ. Va bene, Presidente.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare, onorevole Fragalà.

VINCENZO FRAGALÀ. Signor Presidente, signori deputati, faccio mie le indicazioni ed i suggerimenti che sono venuti nel dibattito in aula dagli onorevoli Anedda e Vito, nonché da altri illustri colleghi, in merito agli aspetti che a nostro avviso rendono il primo comma della proposta della Commissione assolutamente non approvabile. La norma contiene infatti aspetti che — come è stato detto — ledono la nostra architettura ordinamentale e costituzionale. Nel concreto, infatti, si fa passare per ineleggibilità sopravvenuta quella che è una decadenza, contravvenendo così alle indicazioni normative sulle cause di ineleggibilità.

A mio avviso, signor Presidente, signori deputati, vi è un'assoluta sproporzione fra

le sanzioni previste nei commi 1 e 2 della proposta della Commissione, soprattutto se consideriamo che l'erroneità o l'omissione nell'ambito delle dichiarazioni patrimoniali dei parlamentari sono punite in maniera molto più dura anche nel caso di pretesi illeciti assolutamente colposi; si passa infatti dall'elisione del mandato popolare per i parlamentari alla semplice comunicazione nel caso di membri del Governo. Sul piano della tecnica giuridica, inoltre, la dizione « palesemente infedeli » comporta gravi distorsioni sul piano interpretativo.

Il gruppo al quale appartengo ritiene sia possibile superare le evidenti incongruenze contenute nei due commi richiamati attraverso una riformulazione del testo. A tal fine annuncio la presentazione di un subemendamento tendente ad individuare — a fronte di un illecito, un'omissione, un errore colposo o incolpevole — la sanzione dell'invio della documentazione alle Camere di appartenenza ai fini di una deliberazione adottata ai sensi dei regolamenti parlamentari vigenti.

Intendiamo così rispondere alle osservazioni manifestate dai rappresentanti dei diversi gruppi. La sanzione non può essere determinata né con la mistificazione di una illegittimità sopravvenuta, che invece è una vera e propria decadenza, né, ancora peggio, attraverso l'indicazione di una decadenza che andrebbe a contraddire tutta l'architettura costituzionale ed ordinamentale del nostro Stato.

Per questi motivi potremmo — anche previa consultazione dei componenti la Commissione — giungere alla conclusione che, sulla base dell'indicazione normativa, mi sono permesso di sottoporre alla vostra valutazione con la presentazione di un subemendamento.

**PRESIDENTE.** Onorevole Fragalà, potrebbe leggere il testo di questo subemendamento?

**VINCENZO FRAGALÀ.** Presidente, il testo del subemendamento, di cui è primo firmatario l'onorevole Tatarella, è il seguente: « Sostituire il comma 1 con il

seguito: 'La mancata presentazione delle dichiarazioni di cui all'articolo 12 nel termine prorogato ai sensi dell'articolo 13, comma 1, della presente legge, nonché la presentazione di dichiarazioni gravemente infedeli' » — qui vi è la differenza tra palesemente e gravemente — « da parte dei membri del Parlamento sono sottoposte all'esame delle Camere di appartenenza perché deliberino ai sensi del proprio regolamento' ».

Questa è la proposta, signor Presidente.

**PRESIDENTE.** Avverto pertanto che è stato presentato il subemendamento Tatarella 0.14.6.2 (vedi l'allegato A - A.C. 244 sezione 1).

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bonito. Ne ha facoltà.

**FRANCESCO BONITO.** Presidente, desidero chiarire, anche a nome del mio gruppo, che le valutazioni giuridiche qui esposte autorevolmente dai colleghi Anedda, Vito e Boccia, in realtà tendono a portare la discussione su un piano tecnico, mentre per la verità il problema è esclusivamente e squisitamente di natura politica. Noi dovremmo cioè decidere se rispetto a questi comportamenti gravi, posti in essere dal deputato, ovvero alla infedele dichiarazione della propria situazione patrimoniale, la sanzione — ripeto, di fronte a comportamenti gravi — debba essere o meno la decadenza. Sulla legittimità di tale sanzione personalmente non ho dubbio alcuno. È sempre utile e stimolante confrontarsi con colleghi bravi ed il collega Anedda sa quanta stima abbia di lui, gliel'ho confermata pubblicamente più volte in questa aula. Tuttavia voglio ricordare al collega Anedda — che è un po' più anziano di me — che in questa aula, nel 1993, ha votato la legge n. 515; ha dunque votato una sanzione di decadenza, da deliberare da parte della Camera, in presenza del mancato deposito, nel termine previsto, della dichiarazione indicata dalla legge. Non stiamo parlando di dichiarazioni infedeli, bensì meramente e semplicemente dell'omesso deposito di quella dichiarazione. È chiaro

che tale deposito interviene in presenza di una proclamazione dell'eletto. Questa è la situazione giuridica che — ripeto — il collega Anedda ha votato come tanti altri colleghi oggi presenti in questa aula.

Torniamo allora al problema politico: vogliamo o meno questa sanzione? Personalmente ritengo che essa sia congrua in riferimento alla gravità del comportamento che abbiamo descritto. In ogni caso, preciso che la valutazione che sto esprimendo è quella del gruppo che rappresento.

Rispetto alle obiezioni che il collega Anedda sollevava sul comma 2, ricordo bene che abbiamo valutato insieme la questione nel corso dei lavori in Commissione e proprio ascoltando le opportune considerazioni del collega Anedda siamo pervenuti a questa soluzione. Infatti, sarebbe stato inimmaginabile che il Parlamento — o la Camera dei deputati — potesse in qualche modo minare la posizione del Presidente del Consiglio o dei ministri, se non altro perché le Camere esprimono la fiducia al Presidente del Consiglio ed ai ministri. Pertanto, non avremmo mai potuto costruire un regime sanzionatorio diverso da quello che abbiamo ipotizzato, che comunque, attesa la rilevanza delle cariche, è un regime di sanzione « politica » — possiamo chiamarla così — di estrema rilevanza.

Mi appare infatti evidente — e concludo — che, rispetto ad un'omissione grave di questo tipo, posta in essere dal Presidente del Consiglio, le conseguenze politiche sarebbero estremamente diverse e molto più gravi rispetto allo stesso comportamento adottato da un semplice parlamentare.

Di conseguenza, confermo la nostra preferenza politica per la soluzione che è stata prospettata dalla Commissione. Come ipotesi subordinata, come cerchio concentrico che viene comunque ricompreso in quello più ampio, che noi, lo ripeto, preferiamo, valuteremo quale voto esprimere tra poco sul subemendamento presentato dai colleghi Tatarella e Fragalà. Personalmente, mi sento di proporre

al mio gruppo, per le ragioni che ho esposto, un voto di astensione su quel subemendamento.

ELIO VELTRI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Onorevole Veltri, per il suo gruppo ha parlato testé il collega Bonito. Intende fare una dichiarazione a titolo personale? Lei fa parte del Comitato dei nove...

ELIO VELTRI. Presidente, intendo intervenire per dichiarazione di voto sul subemendamento presentato dagli onorevoli Tatarella e Fragalà.

PRESIDENTE. Allora interverrà quando passeremo all'esame di quel subemendamento.

Qual è il parere della Commissione sui subemendamenti presentati?

GIOVANNI MELONI, *Presidente della Commissione speciale per la prevenzione e la repressione dei fenomeni di corruzione*. La Commissione è favorevole al proprio testo.

PRESIDENTE. Onorevole Meloni, deve esprimere il parere della Commissione sul subemendamento Garra 0.14.6.1, soppressivo del comma 1 dell'emendamento 14.6, della Commissione, nonché sul subemendamento Tatarella 0.14.6.2.

GIOVANNI MELONI, *Presidente della Commissione speciale per la prevenzione e la repressione dei fenomeni di corruzione*. La Commissione mantiene il proprio testo ed esprime parere contrario sul subemendamento Garra 0.14.6.1, nonché sul subemendamento Tatarella 0.14.6.2. Credo che qui vi sia un problema politico rispetto al quale ognuno si assume le sue responsabilità.

PRESIDENTE. Il Governo?

ERNESTO BETTINELLI, *Sottosegretario di Stato per la funzione pubblica*. Il Governo concorda con il parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Garra. Ne ha facoltà.

GIACOMO GARRA. Signor Presidente, l'intransigenza testé manifestata dal presidente della Commissione mi induce a tener fermo il mio subemendamento. Avrei trovato ragionevole la soluzione proposta con il subemendamento Tatarella 0.14.6.2, ma mentre da parte del rappresentante del gruppo della sinistra democratica-l'Ulivo, con il preannuncio di un voto di astensione, vi è stata una qualche apertura nei confronti del subemendamento Tatarella, da parte del Comitato dei nove non è venuta nessuna soluzione improntata alla ragionevolezza ed al rispetto dell'ordinamento costituzionale.

Sono pertanto dispiaciuto di dover mantenere un subemendamento il cui accoglimento ci priverebbe, oltre tutto, della possibilità di votare la soluzione avanzata dagli onorevoli Tatarella e Fragalà che a me era parsa ragionevole.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sul subemendamento Garra 0.14.6.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti .....	490
Votanti .....	431
Astenuti .....	59
Maggioranza .....	216
Hanno votato sì ....	196
Hanno votato no ...	235

*(La Camera respinge — Vedi votazioni).*

FURIO COLOMBO. Signor Presidente, vorrei segnalare che nella precedente votazione il dispositivo di voto della mia postazione non ha funzionato.

ALBERTO GAGLIARDI. Signor Presidente, anch'io vorrei segnalare che nella votazione che si è svolta poco fa era mia intenzione esprimere voto favorevole.

PRESIDENTE. Colleghi, prendo atto delle vostre precisazioni.

Passiamo alla votazione del subemendamento Tatarella 0.14.6.2.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Veltri. Ne ha facoltà.

ELIO VELTRI. Signor Presidente, condivido le argomentazioni addotte dal collega Bonito, ma desidero integrare le ragioni del mio voto contrario. Oltre alle considerazioni politiche, vi è un motivo fondamentale, quello di equità.

Vorrei ricordare alla Camera che abbiamo già approvato una norma che prevede la decadenza dall'incarico dei *manager* pubblici che dovessero presentare dichiarazioni infedeli o non presentarle. Abbiamo altresì previsto la risoluzione del rapporto di lavoro per i magistrati, i dirigenti pubblici, i professori universitari ed i membri degli organi di autogoverno delle magistrature che dovessero avere un rapporto di lavoro pubblico, nel caso in cui dovessero presentare una dichiarazione infedele o non la presentassero affatto. Conseguentemente si determinerebbe una sperequazione enorme tra il trattamento che riserviamo ai parlamentari e quello che abbiamo riservato a tutti gli altri soggetti ai quali ho fatto riferimento. Per queste ragioni esprimerò un voto contrario.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto a titolo personale l'onorevole Maggi. Ne ha facoltà.

ROCCO MAGGI. Presidente, desidero semplicemente dichiarare a titolo personale che esprimerò un voto favorevole sul subemendamento Tatarella 0.14.6.2.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Grimaldi. Ne ha facoltà.

TULLIO GRIMALDI. Presidente, i deputati del mio gruppo non possono votare a favore del subemendamento al nostro esame e vorrei spiegarne brevemente le ragioni.

Siamo al nodo politico della questione: è in discussione l'infedeltà di una dichiarazione ed infedeltà significa che la dichiarazione è volutamente infedele, non potendosi trattare di una omissione colposa: quando si parla di infedeltà si fa riferimento ad una dichiarazione volta a nascondere la reale situazione patrimoniale.

Nel momento in cui si auspica una lotta seria all'evasione fiscale verso la trasparenza, mi sembra che dimostrare che i parlamentari vogliono sottrarsi alle più elementari regole di correttezza sarebbe un segnale assolutamente negativo per i cittadini (e già ne abbiamo dato qualcuno ieri: non vorrei che lo facessimo anche oggi!).

Questo articolo 14 probabilmente andrebbe formulato meglio anche dal punto di vista della forma (ho già sollevato il problema), ma è importante dare un segnale politico: in questo momento è inammissibile che i parlamentari ritengano di essere dei privilegiati rispetto ai comuni cittadini e di potersi comportare diversamente.

Voglio anche aggiungere — lo ha già detto il presidente della Commissione — che non è assolutamente inconcepibile introdurre con legge ordinaria una decadenza o una causa di ineleggibilità sopravvenuta per fatti di tale gravità. E mi riferisco alla circostanza che il parlamentare, eletto dal popolo, si sottragga al più elementare dovere, quello di rendere conto della propria situazione patrimoniale.

Quindi, il nostro gruppo voterà contro il subemendamento, che vanifica completamente il testo di questa norma, mentre invece voteremo a favore del mantenimento dell'emendamento della Commissione (*Applausi dei deputati del gruppo di rifondazione comunista-progressisti*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Guerra. Ne ha facoltà.

MAURO GUERRA. Signor Presidente, abbiamo ascoltato e riteniamo assolutamente convincenti le argomentazioni adottate nel suo precedente intervento dal collega Bonito e dal gruppo della sinistra democratica, e per tali ragioni voteremo contro il subemendamento e successivamente per il mantenimento del testo proposto dalla Commissione.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Cola. Ne ha facoltà.

SERGIO COLA. Signor Presidente, si è detto che ci troviamo di fronte ad una situazione di carattere politico e non giuridico; mi chiedo allora se violare la Costituzione sia una questione di carattere politico o giuridico, e se, attraverso una *fictio*, arrivare a soluzioni che contrastano manifestamente con la Costituzione sia o meno legittimo.

Quando l'onorevole Bonito ha fatto riferimento all'adesione del collega Anedda attraverso il voto favorevole, all'approvazione della legge n. 515, ha fatto un'osservazione che per la verità non lascia alcun segno; se si è errato una volta attraverso l'introduzione non consentita della decadenza, dobbiamo errare ancora una volta, di fronte al dettato dell'articolo 65 della Costituzione? Allora il quesito che io pongo e che naturalmente è a sostegno del subemendamento Tatarella è il seguente: è vero che ci troviamo di fronte ad una situazione manifestamente legittima sotto il profilo giuridico, e poiché questa questione concerne la Costituzione, cui noi facciamo sempre richiamo, ritengo che non possiamo discostarci dal rispetto della Costituzione, ancorché per motivi di carattere politico.

FABIO DI CAPUA. Chiedo di parlare per un chiarimento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FABIO DI CAPUA. Signor Presidente, non ho ben capito la posizione del mio gruppo, se sia o meno confermato un voto di astensione sul subemendamento.

PRESIDENTE. L'onorevole Guerra ha parlato a nome del gruppo dichiarandosi contro il subemendamento.

FABIO DI CAPUA. Quindi, la posizione del gruppo è contro il subemendamento.

PRESIDENTE. Questo mi è stato riferito.

FABIO DI CAPUA. Sta bene. Confermo questa posizione.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sul subemendamento Tatarella 0.14.6.2, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti .....	489
Votanti .....	463
Astenuti .....	26
Maggioranza .....	232
Hanno votato sì ....	215
Hanno votato no ...	248

*(La Camera respinge — Vedi votazioni).*

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 14.6 della Commissione interamente sostitutivo degli articoli 14 e 15, accettato dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti .....	477
Votanti .....	384
Astenuti .....	93
Maggioranza .....	193

Hanno votato sì .... 251

Hanno votato no ... 133

*(La Camera approva — Vedi votazioni).*

Collegli, essendo stato votato l'emendamento 14.6 della Commissione, sostitutivo degli articoli 14 e 15, sono così preclusi i restanti emendamenti agli articoli 14 e 15 e si procederà direttamente all'esame dell'articolo 21 *(per l'articolo 15 e gli emendamenti ad esso presentati vedi l'allegato A - A.C. 244 sezione 2)*.

***(Stralcio degli articoli 21, 22, 23 e 24 — A.C. 244)***

PRESIDENTE. Dobbiamo ora passare all'esame dell'articolo 21, nel testo unificato della Commissione.

MARIANNA LI CALZI, *Relatore per i capi II e III*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARIANNA LI CALZI, *Relatore per i capi II e III*. Signor Presidente, colleghi, per quanto riguarda il capo III della presente proposta, la Commissione aveva elaborato una proposta organica intesa a porre in essere norme efficaci per prevenire la corruzione e assicurare la più indiscutibile correttezza all'attività legislativa e alla pubblica amministrazione, nonché la massima trasparenza all'attività politica.

Il comitato dei saggi, che ha preceduto il lavoro della Commissione, con un sistematico studio dei problemi che si pongono in materia di corruzione, aveva tra l'altro indicato nelle attività delle cosiddette *lobby*...

PRESIDENTE. Scusi, onorevole Li Calzi. Collegli, vi prego di non allontanarvi perché dobbiamo procedere ancora ad un paio di votazioni; poi sospenderemo fino alle 16, perché alle 15 avrà luogo il *question time*.

MARIANNA LI CALZI, *Relatore per i capi II e III*. Il comitato dei saggi, come

dicevo, aveva indicato nelle attività delle cosiddette *lobby* un punto nodale e delicato, meritevole di attenzione. Lo stesso comitato non si era nascosto la difficoltà di intervenire con una normativa in materia assai complessa, da alcuni ingiustificatamente vista con sospetto quasi di natura intrinsecamente illecita, e perciò irredimibile, quando invece essa non è, per propria natura, illecita e può per alcuni versi risultare persino necessaria quando i pubblici poteri sono chiamati ad assumere, ad esempio, decisioni ad alto tasso tecnico.

La disciplina in materia di attività di relazione elaborata dalla Commissione è stata ispirata proprio da questa indicazione. Non si sono criminalizzate le attività di relazione; al contrario, per il solo fatto di farle emergere, si connotavano le stesse non solo come lecite, ma anche come utili se svolte alla luce della trasparenza e della correttezza. Tuttavia, la novità e la delicatezza della materia di cui si proponeva la normazione, il suo obiettivo incrociarsi in alcuni snodi importantissimi con il divenire quotidiano della vita democratica (basterebbe pensare, ad esempio, alla rappresentazione delle opinioni delle parti sociali) hanno determinato forti tendenze ad approfondire ulteriormente la materia. Ne sono testimonianza gli emendamenti presentati in quest'aula e gli ampi rimaneggiamenti proposti al testo elaborato dalla Commissione.

Allo stato del confronto, signor Presidente, l'esigenza di un'ulteriore riflessione sulla materia non appare pretestuosa, ma anzi opportuna. Chiedo pertanto lo stralcio delle norme relative alle attività di relazione di cui al capo III.

**PRESIDENTE.** Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione la proposta di stralcio del capo III (articoli 21, 22, 23 e 24).

*(È approvata).*

**(Esame dell'articolo 27 – A.C. 244)**

**PRESIDENTE.** Passiamo all'esame dell'articolo 27, nel testo unificato della

Commissione, e del complesso degli emendamenti e articoli aggiuntivi ad esso presentati (*vedi l'allegato A – A.C. 244 sezione 3*).

Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.

**PIERGIORGIO MARTINELLI, Relatore per il capo IV.** Presidente, la Commissione esprime parere favorevole sul suo emendamento 27.4 e sull'identico emendamento Boccia 27.1, invita l'onorevole Boccia a ritirare i suoi emendamenti 27.3 e 27.2 ed esprime parere favorevole sui suoi articoli aggiuntivi 27.01 e 27.02.

**PRESIDENTE.** Il Governo ?

**ERNESTO BETTINELLI, Sottosegretario di Stato per la funzione pubblica.** Il Governo concorda con il parere espresso dal relatore.

**PRESIDENTE.** Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti 27.4 della Commissione e Boccia 27.1, accettati dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (*Vedi votazioni*).

<i>(Presenti</i> .....	396
<i>Votanti</i> .....	391
<i>Astenuti</i> .....	5
<i>Maggioranza</i> .....	196
<i>Hanno votato sì</i> .....	390
<i>Hanno votato no</i> ..	1).

Onorevole Boccia, accoglie l'invito a ritirare i suoi emendamenti 27.3 e 27.2 ?

**ANTONIO BOCCIA.** Presidente, vorrei solo capire perché dobbiamo escludere le regioni ordinarie dal principio di adeguamento alla norma in esame.

PRESIDENTE. Credo che l'articolo aggiuntivo 27.02 della Commissione tenga conto proprio del suo suggerimento, onorevole Boccia.

ANTONIO BOCCIA. Sì, Presidente, ma poiché in precedenza sono stati approvati due identici emendamenti, uno a mia firma e l'altro della Commissione, che estendono l'adeguamento ai principi non solo al capo I ma a tutta la legge, devo rilevare che l'emendamento successivo si riferisce solo al capo I. Affermare quindi che vale come principio l'intera legge per tutte le regioni non mi sembra sia sbagliato. Restringere il campo solo alle regioni ad autonomia differenziata...

PRESIDENTE. Non so se sia così.

ANTONIO BOCCIA. A proposito del mio emendamento 27.2 devo dire che mi pare eccessivamente labile la previsione della Commissione di cui all'articolo aggiuntivo 27.02 che, nel testo attuale non consegue il risultato. Nel mio emendamento è previsto il termine perentorio di 90 giorni; togliamo pure l'aggettivo « perentorio », ma stabiliamo un termine altrimenti regioni, province e comuni non provvederanno mai.

PRESIDENTE. Presidente Meloni?

GIOVANNI MELONI, *Presidente della Commissione speciale per la prevenzione e la repressione dei fenomeni di corruzione*. La distinzione tra regioni ordinarie e regioni ad autonomia differenziata, che — prego l'onorevole Boccia di credermi — non è una nuova formulazione ma si trova in dottrina da parecchio tempo ed ha una sua ragione. Con la proposta di modifica presentata dalla Commissione si afferma che tutte le regioni e tutti gli enti locali statuiscono il modo con il quale adeguarsi mentre per le regioni ad autonomia differenziata (o a statuto speciale che dir si voglia) è necessario fare riferimento esplicito a questa, come legge fondamentale dello Stato, perché si adeguino secondo i loro ordinamenti.

PRESIDENTE. In merito alla seconda osservazione, relativa al termine?

GIOVANNI MELONI, *Presidente della Commissione speciale per la prevenzione e la repressione dei fenomeni di corruzione*. Mi pare che in proposito abbia ragione l'onorevole Boccia e convenga introdurre la previsione del termine nella proposta di modifica formulata dalla Commissione. Pertanto, all'articolo aggiuntivo 27.02 della Commissione, dopo la parola « definendo » debbono aggiungersi le parole « entro 90 giorni dalla pubblicazione della legge ».

PRESIDENTE. Il testo dell'articolo aggiuntivo 27.02 della Commissione sarebbe dunque: « ...definendo entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge le modalità di collegamento con l'anagrafe patrimoniale di cui all'articolo 5 della presente legge ».

ELIO VITO. Chiedo di parlare per una precisazione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ELIO VITO. Se lo scopo della proposta di modifica dell'articolo aggiuntivo da parte della Commissione voleva essere quello di accogliere la richiesta del collega Boccia mi pare che il termine di 90 giorni dovrebbe essere introdotto all'inizio del periodo: « Le regioni, le province e i comuni provvedono, entro 90 giorni, con propri atti normativi ad attuare le finalità di trasparenza... ». Altrimenti non avrebbero un termine per attuare la legge ma avrebbero il termine di 90 giorni per collegarsi all'anagrafe.

PRESIDENTE. Mi pare che la sua osservazione sia corretta. Il testo sarebbe dunque: « Le regioni, le province e i comuni provvedono, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con propri atti normativi... ».

GIOVANNI MELONI, *Presidente della Commissione speciale per la prevenzione e la repressione dei fenomeni di corruzione*. D'accordo.

PRESIDENTE. Onorevole Boccia, lei dunque ritira i suoi emendamenti 27.2 e 27.3 ?

ANTONIO BOCCIA. Sì, Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 27.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Caveri. Ne ha facoltà.

LUCIANO CAVERI. Voteremo contro l'articolo 27 perché è del tutto evidente come la norma, così come è scritta, è incostituzionale rispetto alle regioni ad autonomia differenziata. Incostituzionale perché c'è una contraddizione nelle due frasi. Da una parte infatti si afferma che le disposizioni del capo I sono norme fondamentali di riforma economico-sociale; si sa che queste norme fondamentali fanno cadere l'autonomia speciale: di fatto le autonomie differenziate non hanno più spazio per poter agire nel momento in cui tutti i loro poteri vengono compressi dalla norma di grande riforma economico-sociale. Dall'altra si fa un riferimento a questo punto inutile prevedendo che le regioni ad autonomia differenziata adeguino i loro ordinamenti nei limiti dei rispettivi statuti. È ovvio che i « limiti dei rispettivi statuti » vengono meno nel momento in cui si invoca nella fase precedente la riforma economico-sociale.

Esiste evidentemente un problema di coordinamento costituzionale che la Commissione non si è posto. Torto nostro il fatto di non aver presentato emendamenti, ma ci auguriamo che al Senato sia superata questa difformità, che farebbe sì che questa norma possa essere facilmente impugnabile di fronte alla Corte costituzionale.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 27, nel testo modificato dagli emendamenti approvati.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.  
Comunico il risultato della votazione:  
la Camera approva *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i> .....	405
<i>Votanti</i> .....	361
<i>Astenuti</i> .....	44
<i>Maggioranza</i> .....	181
<i>Hanno votato sì</i> .....	356
<i>Hanno votato no</i> ..	5).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo aggiuntivo 27.01 della Commissione, accettato dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.  
Comunico il risultato della votazione:  
la Camera approva *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i> .....	391
<i>Votanti</i> .....	350
<i>Astenuti</i> .....	41
<i>Maggioranza</i> .....	176
<i>Hanno votato sì</i> .....	346
<i>Hanno votato no</i> ..	4).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo aggiuntivo 27.02 della Commissione, nel testo riformulato, accettato dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.  
Comunico il risultato della votazione:  
la Camera approva *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i> .....	384
<i>Votanti</i> .....	338
<i>Astenuti</i> .....	46
<i>Maggioranza</i> .....	170
<i>Hanno votato sì</i> .....	335
<i>Hanno votato no</i> ..	3).

#### ***(Esame dell'articolo 28 - A.C. 244)***

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 28, nel testo della Commissione, e dell'unico emendamento ad esso presentato *(vedi l'allegato A - A.C. 244 sezione 4)*.

Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.

PIERGIORGIO MARTINELLI, *Relatore per il capo IV*. Il parere della Commissione è favorevole sul suo emendamento 28.3, interamente sostitutivo dell'articolo.

PRESIDENTE. Il Governo ?

ERNESTO BETTINELLI, *Sottosegretario di Stato per la funzione pubblica*. Il Governo concorda con il relatore.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 28.3 della Commissione, interamente sostitutivo dell'articolo, accettato dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i> .....	388
<i>Votanti</i> .....	343
<i>Astenuti</i> .....	45
<i>Maggioranza</i> .....	172
<i>Hanno votato sì</i> .....	338
<i>Hanno votato no</i> ..	5).

***(Esame dell'articolo 29 - A.C. 244)***

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 29, nel testo della Commissione, e dell'unico emendamento ad esso presentato *(vedi l'allegato A - A.C. 244 sezione 5)*.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Vito. Ne ha facoltà.

ELIO VITO. Può sembrare una piccola questione, però io ritengo che, salvo che non ci siano ragioni straordinarie, in generale sia preferibile mantenere la norma generale della Costituzione sulla entrata in vigore entro quindici giorni dalla pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*. Anche in questo caso, trattandosi di

una profonda e importante innovazione, che comporta modifiche per le altre pubbliche amministrazioni, ritengo che probabilmente sia preferibile mantenere la norma di carattere generale.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il presidente della Commissione speciale, onorevole Meloni. Ne ha facoltà.

GIOVANNI MELONI, *Presidente della Commissione speciale per la prevenzione e la repressione dei fenomeni di corruzione*. Concordo con quanto sostenuto dall'onorevole Vito.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.

PIERGIORGIO MARTINELLI, *Relatore per il capo IV*. Il parere della Commissione è favorevole sull'emendamento Garra 29.1, soppressivo dell'articolo.

PRESIDENTE. Il Governo ?

ERNESTO BETTINELLI, *Sottosegretario di Stato per la funzione pubblica*. Il Governo concorda con il relatore.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Avverto che essendo stato presentato un solo emendamento, interamente soppressivo dell'articolo, porrò in votazione il mantenimento del testo.

Ricordo che la Commissione e il Governo sono favorevoli all'emendamento Garra 29.1 e quindi contrari all'articolo.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 29.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i> .....	389
<i>Votanti</i> .....	382
<i>Astenuti</i> .....	7
<i>Maggioranza</i> .....	192
<i>Hanno votato sì</i> .....	4
<i>Hanno votato no</i> ..	378).

**(Dichiarazioni di voto finale -  
A.C. 244)**

PRESIDENTE. Passiamo alle dichiarazioni di voto sul complesso del provvedimento. Invito i colleghi a valutare la possibilità di consegnare il testo delle loro dichiarazioni di voto.

Prendo atto che alcuni colleghi hanno accettato l'invito ed avverto che la Presidenza autorizza la pubblicazione in calce al resoconto stenografico delle dichiarazioni di voto degli onorevoli Maggi, Cento, Siniscalchi, Bressa, Donato Bruno, Pecoraro Scanio, Li Calzi e Martinelli.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Miraglia Del Giudice. Ne ha facoltà.

NICOLA MIRAGLIA DEL GIUDICE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ritengo che questa legge, così come modificata dagli emendamenti approvati, possa ricevere il voto favorevole del gruppo del centro cristiano democratico.

Ci sono, per la verità, ancora alcune perplessità soprattutto con riferimento alla parte che riguarda le ineleggibilità assolute dei deputati in caso di dichiarazione non presentata, però lo stralcio delle attività delle *lobby*, che era la preoccupazione maggiore perché ciò tendeva a limitare la libertà delle persone avevano contatti con i deputati, induce il gruppo del centro cristiano democratico a votare a favore di questa legge che rappresenta un primo passo contro la corruzione.

Ciò detto concludo dichiarando il voto favorevole del gruppo a cui appartengo (*Applausi dei deputati del gruppo del CCD*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Tassone. Ne ha facoltà.

MARIO TASSONE. Presidente, ho avuto modo di parlare su questo provvedimento in sede di discussione sulle linee generali, l'8 marzo scorso.

Signor Presidente, ritengo di non poter esprimere un voto favorevole proprio per

le ragioni politiche che sono state avanzate da alcune parti. Non voterò a favore del provvedimento non perché io sia per la corruzione e per la non trasparenza. Credo che moltissimi colleghi di quest'aula abbiano ravvisato (è emerso sia nel corso della discussione sulle linee generali che nell'esame degli emendamenti) molte anomalie presenti in questo provvedimento.

Certo, non voglio fare alcun affronto nei confronti della Commissione anticorruzione. Quest'ultima è stata costituita, ha lavorato su un articolato che ritengo che non vada in alcun modo in direzione della lotta reale alla corruzione e quindi in aiuto all'etica, alla moralità e al buon funzionamento della pubblica amministrazione.

Non voterò a favore anche perché in termini culturali quello in oggetto, a mio avviso, è un provvedimento con un impianto che ha un sapore poliziesco. È un provvedimento dove c'è un garante; in questo paese abbiamo tanti garanti, tante *authority*, ma non sappiamo poi quale tipo di credibilità abbiano questi garanti e queste *authority*.

Ma c'è una Commissione che si muove, e si muove in termini ovviamente di restringimento delle libertà ed anche in termini preoccupanti sul piano della cultura e della acquisizione della difesa del diritto e della civiltà all'interno del nostro paese.

È l'impianto culturale che non va, è l'intero impianto della normativa che non va! Ad esempio, negli articoli 14 e 15 è stata inserita una figura giuridica che non esiste nel nostro ordinamento. Parlando di decadenza ed in fondo di incompatibilità e di ineleggibilità sopravvenuta introduciamo una figura incredibile. Signor Presidente, lei aveva detto che questa era una materia assai dubbia perché ci trovavamo dinanzi ad una riserva regolamentare della Camera. Cosa ha fatto la Commissione? Ha fatto un giro di valutazioni e poi ha trovato l'*escamotage* parlando di ineleggibilità sopravvenuta.

Signor Presidente, ritengo che questo sia un provvedimento assai pericoloso.

Non so da che cosa nasca e per quale motivo esso nasca; lo dico perché potevamo tranquillamente fare una legge in termini molto più seri e soprattutto potevamo rafforzare l'attuale ordinamento e le attuali leggi in vigore nel nostro paese. Mi riferisco a quelle leggi che regolamentano la prevenzione, la repressione, la persecuzione e le sanzioni per alcuni reati.

Ritengo che sia stata fatta una legge eccezionale che certamente è ai confini dell'ordinamento. Quest'aula sa che cosa vuol dire fare delle leggi eccezionali e quali sono, ovviamente, i diversi tipi di *vulnus* che si aprono sul piano dell'ordinamento generale e sui principi costituzionali.

Signor Presidente, credo che questo sia un dato su cui tutti noi dobbiamo riflettere; c'è poi un'altra riflessione che ritengo si debba fare. Molti colleghi hanno detto: va bene, approviamo questo provvedimento, poi il Senato provvederà ad approvarlo o ad affossarlo.

Questo è un fatto incredibile, che non può essere accettato perché tutti sanno che questo provvedimento non è in alcun modo applicabile.

Queste sono le ragioni per le quali ho ritenuto di svolgere un intervento di tale tenore. Infatti, ci troviamo di fronte ad una questione molto preoccupante per quel che concerne il Parlamento.

L'onorevole relatore diceva che il parlamentare deve essere messo allo stesso livello dei pubblici funzionari, il che è indubbio; ma ci troviamo di fronte in realtà ad un altro elemento, ad un livore nei confronti del Parlamento, al tentativo di ridimensionare e di affievolire la sovranità del Parlamento, non per garantire i parlamentari né per garantire l'impunità dei parlamentari stessi. La percezione di tale livore ha comportato che si sia parlato in quest'aula rivolgendosi all'esterno e per crearsi degli alibi verso l'esterno, senza discutere in modo serio di ciò che il Parlamento rappresenta.

Per questi motivi non voterò a favore del provvedimento (*Applausi dei deputati del gruppo misto-CDU*).

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Fragalà.

Onorevole Fragalà, anche se il tempo a disposizione del suo gruppo è esaurito, le consento ugualmente di intervenire. Ne ha facoltà.

**VINCENZO FRAGALÀ.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, il gruppo di alleanza nazionale si asterrà su questo provvedimento, pur condividendone fortemente lo spirito e gli obiettivi, ma riteniamo che lo strumento normativo elaborato dalla Camera li abbia totalmente disattesi e che anzi vada in controtendenza rispetto agli obiettivi che avrebbe dovuto perseguire una proposta di legge diretta a garantire trasparenza, linearità e comportamenti cristallini dei rappresentanti della pubblica amministrazione e dei membri delle Camere elettive.

Reputiamo si tratti un provvedimento di legge contraddittorio ed inapplicabile, in contrasto con l'impianto costituzionale e ordinamentale dello Stato. Mi rivolgo a coloro che, a loro dire per ragioni politiche, ma a mio avviso per ragioni esclusivamente demagogiche, hanno tradotto determinati principi, validi solo in casi eccezionali, in norme che non supereranno il vaglio del Senato e che presenteranno il fianco ad una serie infinita di eccezioni di costituzionalità.

La maggioranza si assume la responsabilità di aver tradito un nobile intento, quale era quello di istituire un organo finalizzato alla prevenzione ed alla lotta alla corruzione nel paese. È stato tradito anche il nobile intento di chi voleva rispondere con segni concreti al richiamo della Corte dei conti. Quello della corruzione è un fenomeno tutt'oggi dilagante, che la Camera cerca di affrontare con una legge piena di errori di grammatica giuridica e di sintassi costituzionale.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, non accettando che lo strumento normativo traligni e tradisca i principi per cui alleanza nazionale si è sempre battuta in questa e nelle precedenti legislature, riteniamo di dover lasciare traccia delle forti